

## **LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ED IL FISCO**

La legge n° 289 del 27 dicembre 2002, detta legge finanziaria per il 2003, reca importanti novità per lo Sport dilettantistico.

Alcune delle norme inserite nella legge 289, pur se a carattere generale, interesseranno anche il mondo dello Sport dilettantistico, ad esempio le variazioni delle aliquote IRPEF ed IRPEG, le Sanatorie ed i Condoni.

Interamente dedicati allo Sport dilettantistico sono invece gli articoli 5, 51 e 90.

L'art.5 prevede la riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive  
“ IRAP”

L'art. 51 introduce l'obbligo assicurativo per atleti, tecnici e dirigenti.

L'art. 90, composto di ben 26 commi, ripropone tutte le agevolazioni dell'art. 6 del Decreto n° 138 del 08 luglio 2002, espunto in sede di conversione in legge del decreto stesso.

Le innovazioni apportate dall'art. 90, dovrebbero portare nel mondo delle società ed associazioni sportive anche una maggiore trasparenza e democraticità, allo scopo di escludere dalle agevolazioni quegli enti che svolgono tutt'altra attività e che spesso si mascherano dietro l'etichetta d'associazioni sportive dilettantistiche.

E' possibile suddividere i 26 commi dell'articolo 90 in quattro gruppi:

- I commi da 1 a 11 riguardano il trattamento tributario delle società e associazioni sportive dilettantistiche
- I commi da 12 a 16 concernono l'istituzione del Fondo di garanzia presso l'Istituto del Credito Sportivo
- I commi da 17 a 23 dettano le nuove norme che disciplinano giuridicamente le società e le associazioni sportive dilettantistiche
- I commi da 24 a 26 regolamentano la gestione degli impianti sportivi.

### **1. LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N° 289**

## ARTICOLO 5

### RIDUZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE "IRAP"

E' modificato l'articolo 11 del Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n° 446:

- Comma 1; lettera a) viene così riformulato:

*" Sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro, gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro"*

- Comma 1; lettera b numero 2) viene così riformulato:

*" I compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l). del TUIR".*

Si rileva quindi la soppressione di ogni riferimento ai compensi erogati agli sportivi dilettanti di cui all'articolo 81 comma 1 lettera m) del TUIR, i quali non concorreranno più alla formazione della base imponibile IRAP.

La modifica del Decreto Legislativo 446, interessa espressamente le associazioni sportive dilettantistiche che oltre all'attività istituzionale, svolgano anche un'attività commerciale, pertanto dal 01 gennaio 2003 non saranno più considerati nella base imponibile i compensi, i premi, i rimborsi forfetari (1) e le indennità di trasferta corrisposti a sportivi dilettanti.

Per le associazioni che svolgono solo attività istituzionale nulla è cambiato.

Note: (1) Articolo 25 legge 133/99

## 2. LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N° 289

### art. 51 commi 1 e 2

Disposizioni in materia d'assicurazione degli Sportivi

*1. a decorrere dal 01 luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità d'atleti, di dirigenti e tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali associate al Coni ed agli Enti di Promozione sportiva.*

*2. l'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi d'infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dalle quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.*

Saranno sottoposti a tale obbligo tutti quei soggetti che operano per conto dei sodalizi sportivi dilettantistici, pertanto viene meno l'obbligo assicurativo con la “SPORTASS”, ed ogni associazione avrà libera scelta del contraente assicurativo.<sup>(1)</sup>

Note: (1) ciò si tramuterà in un aumento dei costi per gli enti sportivi

### **3. LEGGE 16 DICEMBRE 1991 N° 398**

L'articolo 90 della legge 289, introduce vaste modifiche alla legge 398, pertanto prima di analizzare il disposto dell'art. 90 occorre brevemente ricordare la legge 398.

Tale legge, forse una delle più importanti tra quelle emanate per il mondo sportivo, permette alle associazioni di svolgere un'attività commerciale per il perseguimento del fine istituzionale, essa consta di 4 articoli:

**ART. 1.**

#### comma 1.

*Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio d'attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono preferire per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'art. 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio d'attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 35 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n° 633 e successive modificazioni. L'opzione, ha effetto, anche ai fini delle imposte sui redditi e deve essere comunicata agli uffici delle imposte dirette, entro i trenta giorni successivi.*

#### Comma 2.

*Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1. e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.*

*Comma 3. Entro il trenta settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai e d'impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.*

*Con il medesimo decreto si stabilisce l'adeguamento del limite dei cento milioni di cui ai commi 1 e 2 nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi di consumo.*

#### ART. 2.

##### Comma 1.

*I soggetti di cui all'art. 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D. P. R. 29 settembre 1973, n° 600 e successive modificazioni. Sono altresì esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del D. P. R. 26 ottobre 1972, n° 633.*

#### **Comma 2.**

*I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione d'incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n° 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio d'attività commerciali.*

#### **Comma 3.**

*Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'art. 74, quinto comma, del D. P. R. 26 ottobre 1972 n° 633.*

#### **Comma 4.**

*Le fatture emesse e le fatture d'acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'art. 39 del D. P. R. 633/72 e dell'art. 22 del D. P. R. 600/73.*

*Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n° 249, in materia di ricevuta fiscale, dal D. P. R. 06 ottobre 1978, n° 627, in materia di documento d'accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, N° 18, in materia di scontrino fiscale.*

#### **Comma 5.**

*In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico n° 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio d'attività commerciali il coefficiente di redditività del 6% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.*

#### **Comma 6.**

*Con decreto del Ministro delle Finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2. e stabilite le relative modalità di compilazione.*

### **ART. 3.**

#### **Comma 1.**

*L'indennità di preparazione e promozione di cui all'art. 6; legge 23 marzo 1981 n° 91, percepita dai soggetti di cui all'art. 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.*

#### **ART. 4.**

##### **Comma 1.**

*Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla predetta legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9%.*

**3.1.** La legge 398/91 ha nel tempo subito modifiche, in particolare ad opera:

- **ARTICOLO 25, LEGGE DEL 13 MAGGIO 1999 n° 133**
- **DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 10 NOVEMBRE 1999**
- **DECRETO MINISTERIALE DEL 16 NOVEMBRE 1999 n° 473**
- **ARTICOLO 37, LEGGE DEL 21 NOVEMBRE 2000 n° 342**
- **ARTICOLO 90, LEGGE DEL 24 DIVEMBRE 2002 n° 289**

Alla luce delle norme su enunciate, per aderire al regime agevolato previsto dalla legge 398/91, le associazioni sportive dilettantistiche dovranno essere in possesso di due presupposti, uno soggettivo e l'altro oggettivo.

### **3.2. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO**

I soggetti ammessi al regime agevolato devono essere società o associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni, non aventi scopo di lucro, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti in base alla legge.<sup>(1)</sup>

### **3.3. PRESUPPOSTO OGGETTIVO**

Possono esercitare l'opzione di cui alla legge 398/91 le società o associazioni sportive dilettantistiche che nell'anno precedente hanno avuto un volume d'affari derivante da attività commerciali inferiori a € 250.000.

Note: (1) .( Si precisa che per l'art. 9/bis del Decreto Legge n° 417/91, convertito dalla Legge 06 febbraio 1992 n° 66, le agevolazioni della Legge 398/91 sono state estese a tutte le associazioni senza scopo di lucro)

### **3.4. OPZIONE**

Essendo il regime agevolato dettato dalla legge 398/91, opzionale, le società o associazioni sportive dilettantistiche sono libere di avvalersene. Per i soggetti già in possesso della partita iva, l'opzione deve essere comunicata perentoriamente

prima dell'inizio dell'anno solare <sup>(1)</sup> all'ufficio IVA competente e successivamente, nei trenta giorni, con raccomandata a/r agli uffici SIAE e delle Entrate.

Per i soggetti che invece iniziano l'attività, l'opzione è manifestata con la dichiarazione d'inizio attività da presentare all'ufficio delle Entrate e con successiva comunicazione all'ufficio SIAE competente.

L'opzione ha effetto fino alla sua revoca ed in ogni caso è vincolante per un quinquennio.

In caso di superamento del limite di, € 250.000, nell'anno, le società e le associazioni sportive dilettantistiche perderanno i benefici della legge 398/91 e passeranno all'applicazione dei tributi con il regime ordinario, dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i richiamati requisiti.<sup>(2)</sup>

### **3.5. VANTAGGI E OBBLIGHI**

- Esonero dalla tenuta delle scritture contabili come previsto dagli articoli 14, 15, 16, 18, e 20 D. P. R. 600/73
- Esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA
- Obbligo di conservare e numerare progressivamente le fatture emesse e di acquisto
- Obbligo di annotare, anche con un'unica registrazione, entro il 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguito nell'esercizio d'attività commerciali, nel modello di cui al D. M. 11 febbraio 1997, pubblicato sulla G. U. n° 37 del 14 febbraio 1997. Vanno annotati distintamente nello stesso modello i proventi che

- non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze e le operazioni intracomunitarie.
- Effettuazione del versamento trimestrale entro il 16 del secondo mese successivo, al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 17 del Decreto legislativo n° 241/97.

Il versamento IVA va effettuato utilizzando la delega bancaria di pagamento modello F24, rispettando le seguenti scadenze e codici:

1° trimestre - 16 maggio - codice tributo 6031

2° trimestre - 16 agosto - codice tributo 6032

3° trimestre - 16 novembre - codice tributo 6033

4° trimestre - 16 febbraio - codice tributo 6034

- Per i proventi soggetti ad IVA, l'imposta si applica con le modalità previste dall'art. 74, comma 6, D. P. R. 633/72, cioè senza dichiarazione ed obbligo di fatturazione, con detrazione forfetaria del 50%, ad eccezione delle sponsorizzazioni ( abbattimento del 10% ) e per i diritti televisivi ( abbattimenti di 1/3)
- Esonero dall'obbligo di emettere scontrini e/o ricevute fiscali
- Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, modello unico Enti non commerciali, ai fini IRPEG con l'applicazione di un coefficiente di redditività del 3%. Al reddito forfetariamente determinato vanno aggiunte le plusvalenze
- Obbligo di presentazione del modello 770 nei casi d'obbligo.
- Possibilità di realizzare tramite raccolta saltuaria di fondi <sup>(3)</sup> proventi per un massimo di € 51.645, per solo due eventi per ciascun periodo d'imposta.

Note: (1) C.M. 8 marzo 2000 n. 43/E

(2) C. M. 8 marzo 2000 n. 43/E e C.M. 29 dicembre 1999 n. 247/E

(3) Art. 108, comma 2/bis, lettera a) TUIR

## **4. ART.90**

# COMMI DA 1 A 11

## “ TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE”

### 4.1. Comma 1.

*“ Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991 n° 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società di capitale senza fine di lucro”.*

Il comma ha ampliato la platea dei destinatari della legge 398/91, estendendone l'applicazione, anche alle società di capitale senza fine di lucro, quindi alle Società a responsabilità limitata ed alle Società per azioni , Società in accomandita per azioni, ecc.

(Il disposto del comma 1., pur se chiaro nella ratio del legislatore, nella sua applicazione pratica, genera numerosi dubbi , ed in particolare quello relativo al contrasto con il disposto del codice civile, che impedisce a tali tipi di società l'utilizzo del regime contabile semplificato. Sono auspicabili chiarimenti da parte del legislatore).

Si chiarisce che le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali , ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono dal punto di vista fiscale, la natura commerciale

e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dell'art. 87, comma 1, lettera a) del TUIR. L'assenza del fine di lucro non incide nella qualificazione tributaria degli enti in questione.

Il reddito delle società sportive dilettantistiche è, pertanto, determinato, in via di principio, secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, del TUIR, relative alle società e agli enti commerciali.

Avendo il comma 1, dell'art. 90 legge 289/03 previsto l'applicazione delle agevolazioni della legge 39/91 anche per le società sportive dilettantistiche, può trovare applicazione nei confronti delle su menzionate società il disposto dell'art. 111, comma 3, del TUIR, il quale stabilisce, la non rilevanza fiscale di corrispettivi specifici versati dagli associati in favore di enti associativi con particolari finalità.

Per beneficiare di tale agevolazione le società sportive e le associazioni sportive, devono inserire nei loro statuti le clausole previste dal successivo comma 18, dell'art. 90.

#### **4.2. Comma 2.**

*“ A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'art. 1. comma 1. legge 398/91, come sostituito dall'art. 25 legge 13 maggio 1999 n° 133 e successive modificazioni, è elevato a € 250.000”.*

Tale comma eleva da € 185.924,48 a € 250.000, il limite dei proventi commerciali realizzabili nel periodo d'imposta da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche.<sup>(1)</sup>

Note: (1) L'art.25 della legge 133/99 aveva già innalzato tale limite portandolo da £. 130.594.000 a £. 360.000.000.

Necessita a questo punto fare chiarezza sui termini “ Proventi decommercializzati “ e “ Proventi commerciali”.

#### **4.2.1. PROVENTI DECOMMERCIALIZZATI ( art. 25 legge 133/99 ed D. M. 16 novembre 1999 n° 473)**

Viene disposta la neutralità fiscale ( ai fini delle imposte sul reddito ) degli introiti conseguiti dalle associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento delle seguenti attività:

- **attività commerciali connesse agli scopi istituzionali**
- **attività di raccolta di fondi espletata con qualunque modalità**

Tali attività devono essere realizzate con le modalità previste dal già citato Decreto Interministeriale del 10 novembre 1999, cioè con un massimo di due eventi l’anno e con il massimale di € 51.645,69 per periodo d’imposta.

Viene precisato che per godere di tale defiscalizzazione, non è sufficiente che l’ente svolga attività sportiva dilettantistica, ma occorre che la stessa sia svolta nell’ambito delle attività poste in essere dalle Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dalle vigenti leggi, e con l’obbligo dell’adeguamento statutario al disposto del D. P. R. 460/97.

E’ bene precisare che l’esclusione dal reddito imponibile, nei limiti, sia del massimale monetario che del numero di eventi, riguarda i proventi realizzati sia tramite **la vendita di beni che la fornitura di servizi, purché di modico valore**, resi a fronte dell’erogazione di corrispettivi specifici, ma con il vincolo che l’offerta non sia commisurata al valore del bene venduto o del servizio prestato.

Al fine di chiarire meglio quanto affermato, necessita una disamina dei proventi riconducibili nelle agevolazioni previste dall’art.1 del D. M. 473/99:

- **Somministrazione di alimenti o bevande**
- **Vendita di materiale sportivo o gadgets**
- **Pubblicità effettuata nell’ambito della manifestazione o evento**

- **Sponsorizzazione limitata all'evento specifico**
- **Cene sociali**
- **Lotterie**

Tali proventi, per espresso disposto del D. M., restano al di fuori dell'attuale tetto massimo dei proventi commerciali previsto dalla legge 398/91 (€ 250.000).

Con chiarimenti successivi emanati dalla Agenzia delle Entrate, è stato precisato che tali agevolazioni sono applicabili non solo per le imposte dirette ma anche per l'iva.

#### **4.2.2. ATTIVITA' COMMERCIALI**

L'Art. 111, comma 3. del D. P. R. 917/86 elenca le attività che in qualunque caso sono da considerare commerciali:

- **Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita**
- **Somministrazione di pasti**
- **Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore**
- **Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito**
- **Prestazioni di servizi portuali e aeroportuali**
- **Prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense, b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, c) gestione di fiere ed esposizione a carattere commerciale, d) pubblicità commerciale, e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.**

#### **4.3. Comma 3.**

*“ Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di

carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.”:

b) all’articolo 83, comma 2, le parole “ a lire 10.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “ a 7.500 €”.”

Il disposto consente agli enti sportivi dilettantistici, che intendano avvalersi di collaboratori che svolgano attività amministrativa – gestionale, ( segretarie, collaboratori di segreteria) purché di natura non professionale, di erogare a tali soggetti la somma di 7.500€ l’anno, senza che per i percipienti venga considerato reddito.

**Tale erogazione come stabilito al comma b) è stata elevata da € 5.164,57 a € 7.500 l’anno.**

Con la variazione dell’articolo 81 del D. P. R. 917/86, tutte le somme, erogate, da enti sportivi dilettantistici, per indennità di trasferta, rimborsi forfetari, premi e compensi a sportivi dilettanti, compresi i compensi per attività amministrativo – gestionale, non sono quindi assoggettati a tassazione IRPEF fino al limite di € 7.500, mentre vengono assoggettati a titolo d’imposta i compensi compresi tra € 7.501 e € 28.158,28.

L’INPS con circolare n. 42 del 26 febbraio 2003 ha reso noto che i compensi percepiti da rapporti di collaborazione coordinata continuativa di tipo amministrativo – gestionale, non occasionale e non professionale, svolti a favore di enti sportivi dilettantistici, rientranti tra i redditi diversi (2) non sono soggetti alla contribuzione, dello stesso avviso è l’INAIL, che con nota del 19 marzo 2003 n. AD/126/03 ha precisato che non è più previsto l’obbligo assicurativo per i soggetti su menzionati(2).

Note (1) come disposto dall’articolo 83, comma 2 del D. P. R. 917/86

(2) Circolare Inps n. 42 del 26/02/2003 vedi C. D.

(3) Circolare Inail AD/126/2003 vedi C. D.

Tutte le somme erogate eccedenti € 28.158,28 devono essere invece assoggettati alla ritenuta d’acconto del 23%.

Per godere di tale agevolazione, alla luce del nuovo disposto, e di quanto già in precedenza chiarito dalla Agenzia delle Entrate con circolare del 26 marzo 2001, n. 34/E, bisogna avere la qualifica di:

- atleta

- allenatore
- ufficiale di gara
- commissario di gara
- dirigente, il quale con la sua presenza garantisca la buona riuscita della manifestazione
- personale amministrativo – gestionale

I percettori di somme fino a € 7.500 hanno l'obbligo di dichiarare, tramite autocertificazione, all'ente erogante, l'ammontare di ulteriori somme percepite da altri enti sportivi, al fine di determinare il limite oltre il quale applicare l'eventuale ritenuta, restano esclusi dal limite dei 7.500€ i rimborsi documentati relativi a trasporto vitto e alloggio per trasferte effettuate fuori del comune di residenza.

L'ente erogante, resta comunque obbligato alla compilazione ed all'invio del Mod. 770.

#### 4.3.1 TAB. RIEPILOGATIVA DELLE RITENUTE

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE	da	A	Aliquota Irpef	Aliquota regionale
Indennità- premi – compensi- rimborsi	0,1	7.500,00		
Indennità- premi – compensi- rimborsi (1)	7.500,00	28.158,28	23%	0,9
Indennità- premi – compensi- rimborsi (2)	28.658,28		23%	0,9

Note (1) titolo d'imposta  
 (2) titolo d'acconto

### 4.3.2. *OBBLIGHI DEI PERCEPIENTI*

<i>Tipologia erogazione</i>	<i>da</i>	<i>a</i>	<i>OBBLIGHI</i>
Compensi - rimborsi – indennità –premi	0,1	7.500,00	Nessun obbligo di presentazione di dichiarazione dei redditi
Compensi - rimborsi – indennità –premi	7.501,00	28.158,28	Nessun obbligo di presentazione di dichiarazioni se non ci sono altri redditi
Compensi - rimborsi – indennità –premi	7.5001,00	28.158,28	Obbligo della dichiarazione se ci sono altri redditi
Compensi - rimborsi – indennità –premi	28,158,28		Obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi

#### 4.4. Comma 4.

*“ Il Coni, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni*

*sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"*

Questa ulteriore agevolazione permette al Coni, alle Federazioni ed agli enti di promozione, di erogare alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, contributi senza sottoporre gli stessi alla ritenuta del 4 per cento.

Si precisa che tale ritenuta già non doveva essere effettuata se il contributo era inerente al perseguimento della finalità istituzionali dell'Ente richiedente, come ad esempio il contributo per l'organizzazione di una gara richiesto da una associazione sportiva.

#### **4.5. Comma 5.**

*“Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa”.*

In precedenza tali atti erano soggetti all'imposta di registro in misura percentuale, la legge 266/91 esentò le associazioni di volontariato da tale obbligo, successivamente il D. P. R. 460/97 esentò anche le Onlus<sup>(1)</sup>.

Il comma 5 estende tale agevolazione anche agli enti sportivi, i quali ora potranno registrare gli atti costitutivi, gli statuti e gli atti di trasformazione con un'imposta di registro pari a € 129,11.

Una lettura superficiale delle disposizioni, non ne fa comprendere appieno l'importanza, ma basti pensare all'enorme agevolazione che ne potrebbero trarre le società, associazioni, federazioni ed enti di promozione sportiva, nel caso in cui la costituzione o la trasformazione avvenga mediante conferimento d'immobili, purché gli atti costitutivi o di trasformazione siano direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica ( ad esempio conferimento di impianti sportivi, palestre, piscine ecc.)

Note (1) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

#### **4.6. Comma 6.**

*“Al numero 27/bis della tabella di cui all'allegato b annesso al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni”. “*

Tale comma esenta il Coni, le federazioni , gli enti di promozione, le società e le associazioni sportive dall'imposta di bollo, equiparandole alle Onlus.

#### **4.7. Comma 7.**

*“All'articolo 13/bis, comma 1, del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: - organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)- sono inserite le seguenti: “ e le società e associazioni sportive dilettantistiche”. “*

Tale comma estende l'esenzione dalle tasse di concessione governative anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

#### **4.8. Comma 8.**

*“ Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.”*

Tale comma porrà finalmente fine a tutte le diatribe tra il percepente e gli organi dell'amministrazione finanziaria preposte al controllo , i quali spesso contestavano agli eroganti la natura delle sponsorizzazioni, ritenendole spese di rappresentanza e non spese di pubblicità.

Analizziamo brevemente la differenza tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità.

##### **4.8.1. SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Le spese sostenute per diffondere l'immagine dell'azienda erogante sono dal fisco ritenute di rappresentanza, e sono deducibili per un terzo nell'arco di cinque anni.

#### **4.8.2. SPESE DI PUBBLICITÀ**

Le spese sostenute nella promozione dei prodotti, sono considerate dal fisco di pubblicità, e sono deducibili per l'intero importo.

La questione, sfociata spesso in annosi contenziosi, ha in passato, allontanato dallo sport numerose aziende.

Per poter beneficiare del nuovo disposto normativo, è necessario che il percettore della sponsorizzazione, svolga una determinata attività a favore dello sponsor, un esempio potrà certamente chiarire tale asserto:

- una azienda produttrice di articoli sportivi, consegna ad una società, associazione, ecc. dei beni in omaggio, senza che il percettore assuma nessun obbligo nei confronti della ditta produttrice.
- Una azienda produttrice di articoli sportivi, consegna ad una società, associazione, ecc. dei beni in omaggio, ed il percettore s'impegna ad utilizzare tali beni durante gli allenamenti o le gare.

Nel primo caso siamo in presenza di una spesa di rappresentanza, mentre nel secondo caso siamo chiaramente in presenza di una spesa di pubblicità, e pertanto integralmente deducibile.

**Soggetti in favore dei quali i corrispettivi erogati per un massimo complessivo annuo di euro 200.000 sono considerati spese di pubblicità \***

- a) Associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica
- b) Associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica
- c) Società sportive ( srl. spa. etc senza scopi di lucro) dilettantistiche
- d) Fondazioni costituite da istituzioni scolastiche
- e) Associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili.

\* comma 8 legge 289/02

#### 4.9. Comma 9.

*“Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 13/bis, comma 1, la lettera i – ter) è sostituita dalla seguente:*

*“ i – ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500€, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n: 400”;*

*b) all'articolo 65, comma 2, lettera c – octies) è abrogata”.*

Con tale disposizione, viene elevato il tetto di deducibilità delle erogazione in denaro effettuate da persone fisiche a società, associazioni, ecc. che passa da € 1.032, 91 a € 1.500, pertanto oggi se un soggetto, eroga con le modalità precisate la somma di € 1.500, ad un ente sportivo, detrairà dall'IRPEF la somma di 285€ pari al 19% di 1.500.

Con la lettera b) , viene invece annullata la possibilità da parte delle aziende di erogare somme pari al 2% del reddito d'impresa dichiarato, avendo il legislatore fissato il tetto di erogazione a 200.000€.

#### 4.10. Comma 10.

*“ All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: “ delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato Testo unico delle imposte sui redditi “ sono soppresse”*

Tale comma ha reso meno oneroso per i sodalizi sportivi, l'erogazione di emolumenti, rimborsi ecc. a sportivi dilettanti, essendo ora essi esclusi dalla base imponibile IRAP.

### **4.10.1. DETERMINAZIONE DELL'IRAP**

Il comma 10, art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n° 289 esclude dalla base imponibile IRAP i compensi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del TUIR, (che prima invece erano inclusi), i compensi, i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche, ad atleti, tecnici e dirigenti.

Al fine di determinare la base imponibile IRAP è necessario verificare se si è in presenza di enti con sola attività istituzionale o se si è in presenza di enti che svolgano anche attività commerciale.

### **4.10.2. ENTI CON SOLO ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

Il valore della produzione, e quindi la base imponibile IRAP è determinata dalla somma di:

- Retribuzioni per lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ( art. 47 D. P. R. 917/86 TUIR ).
- Compensi per collaborazione coordinata e continuativa. ( dal 1 gennaio 2001 sono stati assimilate ai redditi di lavoro dipendente)
- Compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente

In presenza di tali costi l'ente sportivo ha l'obbligo di compilare ed inviare la dichiarazione IRAP ( Mod. Unico Enti non Commerciali ai soli fini IRAP ).

### **4.10.3. ENTI CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE E COMMERCIALE**

I soggetti che determinano la base imponibile IRAP, che hanno optato per il regime agevolativi previsto dalla legge 398/91, si avvarranno del disposto dell'art. 17, comma 2, D. Lgs n° 446/97, il quale dispone che il valore della produzione netta, debba essere calcolato nella seguente maniera:

- applicazione del coefficiente di redditività del 3% sui proventi commerciali
- Retribuzioni erogate a personale dipendente e redditi assimilati tra i quali i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative
- Compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale
- Interessi passivi

#### 4.10.4. SOCIETA' DI CAPITALE

Il valore della produzione netta si determina come quello degli enti che svolgono anche attività commerciale.

Una volta determinata la base imponibile, si applicherà la percentuale del 4,25% per determinare l'ammontare dell'IRAP dovuto, esso andrà corrisposto con le stesse modalità dell'IRPEG, utilizzando la delega di pagamento F24 ed il codice tributo 3800 per il saldo, il codice 3812 per la prima rata d'acconto ed il codice 3813 per la seconda rata.<sup>(1)</sup>

Note: (1) Si precisa che l'importo del versamento per la prima rata d'acconto è pari al 40% del 98,5% dell'intera IRAP dovuta.

#### 4.11. Comma 11.

*“ All'articolo 111 – bis, comma 4, del Testo Unico dell'imposta sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “ ed alle associazioni sportive dilettantistiche”. “*

Per meglio comprendere il disposto del comma 11, è d'obbligo approfondire la conoscenza dell'articolo 111 – bis del TUIR.

Tale articolo al comma 1, disponeva che se un Ente non Commerciale ( Comitato, Associazione, Fondazione, ecc.) esercitava l'attività commerciale per un intero periodo d'imposta, perdeva la qualifica di “ Ente non Commerciale “, nei commi successivi, venivano dettati una serie di parametri, da valutare volta per volta, al fine di valutare la possibilità della perdita della qualifica di Ente non Commerciale, i parametri sono:

- a) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciale rispetto a quelli derivanti da attività istituzionale
- b) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto a quelli istituzionali, intendendo per queste ultime, i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, ecc.
- c) prevalenza dei costi inerenti all'attività commerciale.

Con il nuovo disposto del comma 11, l'ente sportivo, non avrà più tale preoccupazione, anche in presenza di cospicui ricavi di natura commerciale. Tale comma, li ha infatti equiparati a quanto già

disposto per gli Enti Ecclesiastici, pertanto anche nei loro confronti non si applicheranno più i parametri esaminati in precedenza.<sup>(1)</sup>

Note: (1) C. M. del 22 aprile 2003 n. 21/E

## **5. ART.90**

### **COMMI DA 12 A 16**

# **“ ISTITUZIONE DEL FONDO DI GARANZIA PRESSO L’ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO”**

#### **5.1. Comma 12.**

*“ Presso l’Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o*

*all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica".*

Tale comma amplia i soggetti che possono ricorrere al credito sportivo, pertanto oggi oltre le società di capitale possono accedere al Fondo di garanzia anche le associazioni sportive dilettantistiche, purché dotate di personalità giuridica.

## **5.2. Comma 13.**

*" Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del Coni. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme d'intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo d'impianto".*

Alla data odierna tale regolamento non è stato ancora emanato.

## **5.3. Comma 14.**

*" Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo".*

## **5.4. Comma 15.**

*" La garanzia prestata da Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13. e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo".*

Tale Fondo deve avere natura esclusivamente sussidiaria.

## **5.5. Comma 16.**

*"La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al Coni a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza".*

Il Fondo di garanzia è una struttura finanziaria nato al fine di fornire una ulteriore garanzia, oltre quella ipotecaria, nel caso l'ente sportivo accenda un mutuo destinato all'impiantistica

## 6. ART. 90

COMMI DA 17 A 23

“NORME GIURIDICHE CHE  
DISCIPLINANO LE SOCIETA’ E/O  
ASSOCIAZIONI SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE

**6.1. Comma 17.**

*“ Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:*

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;*
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 10 febbraio 2000 n. 361;*
- c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.”*

Le associazioni avranno l’obbligo a partire dal 2003 di una maggiore chiarezza della finalità istituzionale e della indicazione dell’attività dilettantistica. Ovvero la denominazione sociale di *Polisportiva Partenope* diventerà *:Polisportiva Partenope – associazione polisportiva riconosciuta dilettantistica* ,oppure *B.C.Napoli* diventerà *Basket club Napoli associazione sportiva dilettantistica*. Non è previsto, al momento, nessun termine o sanzione entro cui tale adeguamento dovrà essere effettuato.

Viene poi definita la diversa natura giuridica che i sodalizi sportivi possono assumere nel nostro attuale ordinamento:

### **6.1.1. - Associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute ( art.36 e seg. c.c.)**

Sono associazioni prive di personalità giuridica, la cui costituzione avviene con un contratto tra le parti. L’assenza della personalità giuridica comporta la responsabilità personale di coloro che esternalizzano la volontà di agire dell’associazione. La costituzione può avvenire in forma di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o registrata. Sono associazioni, il cui patto associativo e a struttura aperta, nel senso che possono far parte dell’associazione tutti coloro che hanno interessi dello stesso tipo, condividono gli scopi sociali, la cui adesione, attraverso una proposta,, non comporta il cambiamento dell’atto costitutivo.

### **6.1.2. Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ( art.14 e seg. c.c.)**

Sono associazioni che avendo acquisito la personalità giuridica, ovvero la capacità giuridica di agire e la relativa autonomia patrimoniale, sono rispetto a terzi, soggetti di diritto, distinti dagli associati. In tal guisa, eventuali creditori dell'associazione non possono agire nei confronti del patrimonio personale dei singoli associati ma dovranno limitare le loro azioni solo sul patrimonio dell'associazione stessa.

### **6.1.3. COME SI OTTIENE IL RICONOSCIMENTO**

Il riconoscimento dell'associazione, che rappresentava in passato un atto discrezionale della Pubblica amministrazione, avviene oggi in base al novellato principio stabilito dalla legge n. 59 del 15 marzo 1997 ( c.d. legge Bassanini), mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le ex Prefetture, oggi Ufficio territoriale del Governo, con le prescrizioni e le modalità del D.P.R. 361/2000 .

Il riconoscimento trova la sua prima fonte normativa nella Carta Costituzionale e nel codice civile. Essere dotati di personalità giuridica rappresenta, per le associazioni e in genere per tutta la famiglia degli enti non commerciali, l'opportunità di avvalersi dell'autonomia patrimoniale perfetta, per cui delle eventuali obbligazioni dell'ente associativo risponderà il fondo comune dell'ente stesso. La personalità giuridica, consente infine, un percorso più agevole per accedere al credito bancario, ed in particolare al credito sportivo, nell'eventuale realizzazione di un proprio impianto sportivo. La costituzione, deve avvenire con atto pubblico, così pure ogni modifica dello statuto. Esso deve contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio, della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione e indicare i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Molta attenzione deve essere posta alle norme statutarie relative all'estinzione ed alla devoluzione del patrimonio. I tempi entro cui la Pubblica Amministrazione deve completare il procedimento amministrativo , a seguito di richiesta dell'associazione, è di 120 giorni , anche se con esito negativo.

Questo sistema duale, *associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute*, che ha caratterizzato l'impianto organizzativo sportivo nazionale dilettantistico, è stato aggiornato nel

tempo dalla legge 81/91, che aveva previsto le società sportive di capitale, introducendo il principio delle società sportive professionistiche, disciplinate sportivamente da ogni singola Federazione sportiva Nazionale in virtù dell'art.29 dello statuto del CONI. Tale possibilità, viene oggi ulteriormente ampliata, prevedendo il battesimo delle società di capitale, anche per le attività sportive dilettantistiche, in deroga alle disposizioni del codice civile.

#### **6.1.4. Le società di capitale dilettantistiche**

La novella normativa prevede la costituzione di società di capitale con specifica attività dilettantistica . Questa nuova figura societaria, tende a dare una risposta in termini economici – organizzativi alle nuove esigenze dei medi e grandi sodalizi che esplicano le loro attività nell'ambito dello sport dilettantistico. Resta fermo il principio dell'assenza dello scopo di lucro.

#### **6.2. Comma 18.**

*“ Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati :*

- a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a :*
- 1) - assenza di fine di lucro;*
  - 2) rispetto del principio di democrazia interna;*
  - 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;*
  - 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;*
  - 5) gratuità degli incarichi degli amministratori;*
  - 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;*

- 7) *obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive cui la società o l'associazione intende affiliarsi;*
- 6) *modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, anche su base regionale;*
- c) *i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.*

La norma demanda, attraverso specifici regolamenti che saranno emanati, armonizzando tra loro l'ordinamento generale e quello sportivo, nonché i principi individuati nel presente comma, la formulazione di nuovi statuti degli enti sportivi.

Pertanto gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno uniformarsi a quanto attualmente è previsto nello statuto del CONI nonché delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva cui si aderirà, previa richiesta di affiliazione, e dei principi qui stabiliti.

Il legislatore tributario era già intervenuto sugli statuti con il Decreto Legislativo numero 460/97 e nello specifico con l'art.5.

Vediamo in sintesi i principi :

**6.2.1. Assenza di lucro :** - E' un principio già previsto dalle norme federali e che le associazioni e le società sportive già rispettano nei loro principi associativi e prevedono nei loro atti costitutivi e statuti.

**6.2.2. Rispetto del principio di democrazia interna:-** Questo principio applicabile esclusivamente alle associazioni e alle cooperative, si conforma al principio tributario della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione

alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età ( 18 anni), il diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

**6.2.3. Organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive:** E' un principio che già trova alloggio negli statuti e nelle attività istituzionali dei sodalizi sportivi. Da oggi, questo principio è sancito da una norma e sarà l'oggetto principale.

**6.2.4. Disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina :** - E' un principio presente già in diversi regolamenti federali sotto forma di divieto di tesseramento quale dirigente per più società sportive. La norma tende ad impedire ai dirigenti sportivi che possano detenere il controllo di più associazioni e società sportive, operanti nella stessa disciplina sportiva.

**6.2.5. Gratuità degli incarichi degli amministratori :** - E' un principio che deve trovare una sua chiara esplicazione, anche perché, per le Onlus ( Organizzazione non lucrative di utilità sociale) è previsto nell'art.10 del decreto legislativo 460/97, la possibilità di percepire compensi per gli amministratori per importi non superiori a quelli previsti per i componenti dei collegi dei revisori dei conti delle società di capitale. Resta salvo, che i dirigenti sportivi possono ricevere i rimborsi spese necessari all'espletamento del mandato per la loro carica sociale.

**6.2.6. Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società o delle associazioni :** - E' questo un principio richiesto già da alcune Federazioni o Enti di promozione sportiva che trova coerenza con l'assenza dello scopo di lucro.

Tale principio trova un parallelismo nella legge tributaria, dove è indicato il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle leggi.

**6.2.7. Obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi :** - E' questo un principio già da tempo utilizzato dai sodalizi sportivi affiliati sia alle Federazioni che agli Enti di promozione sportiva in quanto previsto nelle carte federali e nei statuti tipi predisposti dai singoli organismi nazionali.

Viene infine previsto che con appositi regolamenti le modalità di approvazione dello statuto di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o diverse Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, ivi comprese le discipline associate nonché degli enti di promozione , anche su base regionale, introducente un principio di decentramento.

**Esempio di statuto per associazione sportiva dilettantistica.**

**- STATUTO SOCIALE -**

**- Art. 1 – Denominazione e Sede –**

1. E' costituita in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, un'associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “ \_\_\_\_\_ Associazione Sportiva Dilettantistica”

**- Art. 2 – Scopo –**

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dello sport in genere ed in particolare:

- a)
- b)
- c)

intesi come mezzi di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza, in particolare, dei seguenti sport:

- a)
- b)
- c)

e di ogni altra disciplina sportiva in generale.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva dei vari sport che l'associazione intenda praticare.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione può organizzare e partecipare a manifestazioni sportive, culturali, teatrali, per la tutela dell'arte e delle tradizioni storiche e folcloristiche organizzate nell'ambito delle federazioni sportive del Coni e dagli Enti di Promozione Sportiva e Sociale, riconosciuti dal Coni e dal Ministero degli Interni, o Enti Pubblici e Privati, con medesimi o affini scopi sociali.
5. L'associazione può realizzare iniziative di solidarietà sociale, a favore di persone in condizioni di svantaggio, ed in particolare, a favore di minori a rischio, anziani e disabili.
6. L'associazione per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali, potrà compiere tutti gli atti e le operazioni di natura mobiliare e immobiliare, potrà organizzare e partecipare a corsi di

formazione, convegni, seminari, ricerche comprese le attività editoriali con pubblicazioni di riviste, bollettini, atti ciclostilati, volantini informativi, giornali e libri.

7. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni e a tutte le disposizioni statutarie delle federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva cui aderirà, s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali e/o ente di promozione dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alla attività sportiva.
8. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti sia federali, sia enti di promozione sportiva, nella parte relativa all'organizzazione dalla gestione della società o associazioni affiliate.
9. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

**- Art. 3 – Durata –**

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

**- Art. 4 – Domanda di Ammissione -**

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4. La domanda di iscrizione si intende tacitamente accettata se, entro sessanta dalla sua presentazione, non sopraggiungerà il diniego motivato del consiglio direttivo, contro la decisione di diniego è ammessa appello alla assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

**- Art. 5 – Diritti dei Soci –**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale e/o operativa secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

**- Art. 6 – Decadenza dei Soci –**

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - Dimissione volontaria
  - Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento, richiesto, della quota associativa
  - Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il

socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

- Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
  - In caso di assenza all'assemblea generale del socio radiato, il presidente dell'assemblea dopo aver preso visione della regolare comunicazione di invito a partecipare all'assemblea, può chiedere la ratifica del contumace.
3. L'associato radiato dall'assemblea non può essere più ammesso.

**- Art. 7 – Organi –**

1. Gli Organi Sociali sono:

- L'assemblea generale dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo.

**- Art. 8 – Assemblea –**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

**- Art. 9 – Diritti di Partecipazione –**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

**- Art. 10 – Compiti dell'Assemblea –**

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo diecine prima mediante affissioni di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo raccomandata a mano. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo (facoltativo).
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza della assemblea straordinaria e che non siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a

disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

**- Art. 11 – Validità Assembleare –**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**- Art. 12 – Assemblea Straordinaria -**

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con raccomandata a mano consegnate almeno 15 giorni prima dell'adunanza, ove non fosse possibile consegnare a mano la convocazione della assemblea, essa verrà inviata con lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  - approvazione e modificazione dello statuto sociale
  - atti e contratti a diritti reali immobiliari
  - scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

**- Art. 13 – Consiglio Direttivo –**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario che potrà avere anche funzioni di tesoriere. Tutti gli in carichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo

rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rileggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o da una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali e/o ente di promozione sportiva ad esso aderenti o riconosciuti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### - Art. 14 – Dimissioni –

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### - Art. 15 – Convocazione Direttivo –

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 /5 dei consiglieri, senza formalità.

## **Art. 16. – Compiti del Consiglio direttivo**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sull'eventuale rigetto delle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea sociale;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno o convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e le attuazioni delle decisioni dell'assemblea dei soci.

### **- Art. 17 – Il Presidente –**

1. Il Presidente, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

### **- Art. 18 – Il Vicepresidente –**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **- Art. 19 – Il Segretario –**

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e nel caso sia stato delegato a fungere anche da tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Consiglio Direttivo.

### **- Art. 20 – Il Rendiconto –**

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico – finanziario della associazione, sia preventivo (se previsto) che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economica-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto può essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta scritta al Presidente dell’associazione.

- **Art. 21 – Anno Sociale** –

1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

- **Art. 22 – Patrimonio** –

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative e di iscrizione determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

- **Art. 23 – Sezioni** –

1. L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio aggiungere gli scopi sociali.

- **Art. 24 – Clausola Compromissoria** –

1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva di appartenenza.

2. In tutti i casi, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo quanto disposto al punto 1., questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di .....
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuto a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in..... e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di cui al primo comma.

**- Art. 25 – Scioglimento –**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

- **Art. 26 – Norma di rinvio –**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata e in subordine alle norme del Codice Civile.

**Esempio di statuto tipo per una società a responsabilità limitata dilettantistica**

### **6.3. Comma 19.**

*“ Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’art.6, comma 4,della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.”*

E’ questa, una disposizione che prevede una deroga per i gruppi sportivi militari firmatari di specifiche convenzioni con il CONI. Difatti, tali soggetti, possono ottenere l’affiliazione ad una Federazione nazionale sportiva, in deroga alle disposizioni ordinarie previste per le società ed associazioni sportive dilettantistiche.

**7. ART. 90**

**COMMI DA 20 A 22**

**IL REGISTRO DELLE SOCIETA' E**

**ASSOCIAZIONI SPORTIVE**

### **7.1. Comma 20.**

*“ Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche distinti nelle seguenti tre sezioni:*

- a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;*
- b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica*
- c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.*

### **7.2. Comma 21.**

*“ Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio Nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 agosto 1992, n. 138.*

### **7.3. Comma 22.**

*“Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20”.*

La norma tende a dare omogeneità sia ad un - albo unico- delle associazioni sportive operanti in Italia, sia a dare un supporto di certezze agli enti locali ed in generale alla Pubblica Amministrazione, in sede di erogazione dei contributi pubblici; rappresentando l'iscrizione, condizione essenziale per potervi accedere.

Il registro si articolerà in tre sezioni. Nella *prima sezione* verranno iscritte le associazioni sportive costituite senza personalità giuridiche ( la maggior parte delle attuali associazioni oggi presenti); nella *seconda sezione* verranno iscritte le associazioni sportive che hanno la personalità giuridica, infine nella *terza sezione* le società di capitali dilettantistiche. La norma esclude le società sportive di capitale professionistiche.

Il CONI , nelle more dell'emanazione del regolamento che dovrà individuare i precisi contenuti degli statuti e degli atti costitutivi, le modalità di approvazione, del riconoscimento ai fini sportivi e dell'affiliazione, del commissariamento e della liquidazione, provvederà nell'elaborazione delle modalità di tenuta del registro, in due diverse fasi temporali di attuazione : una *provvisoria* in fase di avviamento ed una a *regime*. Precisa infine la circolare 21/E del 22 aprile 2003 dell'Agenzia delle Entrate : - *si fa presente che detto registro tenuto dal Coni può assolvere, per l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli organismi sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini dell'attività di controllo.*

#### 7.4. Comma 23.

### DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI VOLONTARIE A FAVORE DELLO SPORT DILETTANTISTICO

*“ I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art.81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”*

Il pubblico impiego ha avuto nell'ultimo decennio, una particolare attenzione da parte del legislatore. Difatti con il decreto n. 29 del 3 febbraio 1993, *Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni Pubbliche ...omissis..*, si è trasformato il rapporto dei dipendenti pubblici ad una disciplina sostanzialmente analoga a quella prevista per i rapporti di lavoro tra privati, attraverso la mediazione della contrattazione collettiva. Con la successiva legge 662 del 23 dicembre 1996 e il Testo unico\* , in materia di pubblico impiego, sono stati posti in essere una serie di limiti, allo svolgimento di altre attività lavorative per i pubblici dipendenti. In questi anni ,ci si è sempre posti il dilemma degli insegnanti di educazione fisica, e non solo loro, ma di tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, che svolgevano funzioni di istruttori presso le associazioni sportive dilettantistiche. L'annoso problema, viene oggi risolto nel rimuovere l'incompatibilità, purché la collaborazione avvenga fuori dall'orario di lavoro, previa comunicazione da farsi al datore di lavoro e fatti salvi gli obblighi di lavoro. Il pubblico dipendente, che collabora con una società o associazione sportiva dilettantistica, deve dare solo comunicazione al suo datore di lavoro e quest'ultimo, non è tenuto a rilasciare nessuna autorizzazione. Si evidenzia infine, che tale collaborazione deve essere prestata a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi e le indennità previste dall'art.81 comma 1 lettera m del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui diamo ampia spiegazione al comma 4.3.

\* Testo unico sul pubblico impiego - D.Lgs. 165/2001 pubblicato in G.U. il 9 maggio n. 106

**8. ART. 90**

**COMMA DA 24 A 26**

**LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE**

**IMPIANTI SPORTIVI**

La legge Finanziaria dedica gli ultimi tre commi dell'art.90 ai principi cui devono ispirarsi gli enti locali in materia di concessione e gestione degli impianti, al fine di dare alla domanda di sport, un'adeguata risposta in termini di disponibilità delle risorse immobiliari sportive. Questo per garantire a tutti i cittadini un rafforzato diritto alla pratica sportiva, attraverso il movimento organizzato delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che nel nostro paese sono circa 80 mila a fronte di 800.000 realtà sportive esistenti in Europa.

Sul territorio nazionale, secondo l'ultimo censimento del CONI, si contano 70.030 complessi sportivi (*insieme di uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune elementi costitutivi*), che si articolano, a loro volta, in 146.256 impianti elementari (spazi di attività sportiva).

Di questi, il 60 % del patrimonio immobiliare sportivo è di proprietà pubblica, con una incidenza di gestione affidata a terzi - in genere enti associativi sportivi - del 20 %.

Con il nuovo disposto, si realizzerà nei prossimi anni, una minore disponibilità pubblica alla gestione diretta degli impianti sportivi, ed un ricorso sempre maggiore all'affidamento del patrimonio immobiliare pubblico sportivo alla gestione dei terzi, ed in via preferenziale alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.

## **RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER REGIONI NEL 2001**

Fonte Nomisma su dati ISTAT e CONI

## **8.1. Comma 24.**

*“ L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.”*

Il principio che l'utilizzo degli impianti sportivi appartenenti al patrimonio degli enti locali ( Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane) deve essere garantito a tutti i cittadini, e a tutte le associazioni e società sportive, viene da oggi sancito con una norma ad hoc.

Il disposto precisa inoltre che l'uso *deve essere garantito sulla base di criteri obiettivi*; ciò vuol dire che viene rimandato agli enti locali territoriali di recepire nei loro statuti e di disciplinare tale principio, in modo più ampio possibile e più consono alle esigenze e le finalità di intervento nel territorio di appartenenza.

## **8.2. Comma 25.**

*“Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.”*

La norma prevede che in tutti i casi in cui gli enti pubblici proprietari di impianti sportivi, che non intendano gestire direttamente tali strutture, potranno essere affidate in via preferenziale ad associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, attraverso modalità di affidamento, disciplinate da leggi regionali.

La norma nello stabilire un principio generale di opzione per gli enti pubblici proprietari delle strutture sportive, ha demandato l'articolazione della disciplina di affidamento alla legislazione concorrente delle Regioni, enti autarchici, che sono più vicini al territorio ed alle comunità locali e che meglio conoscono la geografia dell'impiantistica locale.

Dunque da un modello di gestione diretta, dove l'intera collettività sopporta l'onere di mantenimento dell'impiantistica sportiva territoriale (attraverso l'imposizione fiscale) si potrà passare ad un modello di gestione, che possiamo chiamare, interessata. E' soltanto su di essa che,

organizzata in associazione e società sportiva, cadrà l'onere della gestione operativa e finanziaria della struttura.

### **8.3. Comma 26.**

*“ Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, N. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.”*

Tale disposto dovrebbe porre termine alle annose problematiche che spesso si verificano per l'uso di quelle strutture sportive, facente parte del patrimonio indisponibile degli enti locali ed utilizzate dagli istituti scolastici .

Pertanto in orari non coperti da esigenze didattiche delle istituzioni scolastiche, le palestre, gli impianti sportivi utilizzate dalle strutture scolastiche, devono essere messe a disposizione delle associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in Comuni confinanti.

## **9. FONTI NORMATIVE ACCLUSE NEL C. D.**

### **1) CIRCOLARI MINISTERIALI:**

- 29 DICEMBRE 1999 N. 247/E
- 8 MARZO 2000 N. 43/E
- 26 MARZO 2001 N. 34/E
- 22 APRILE 2003 21/E

### **2) CODICE CIVILE**

- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18

- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42

### **3) DECRETO LEGGE**

- 00/00/1991 N. 417 Art. 9/bis

- 8 luglio 2002 N. 138 Art. 6

#### **4) DECRETO LEGISLATIVO**

- 4 DICEMBRE 1997 N. 460 Art. 1/9
- 15 DICEMBRE 1997 N. 446 Art. 11, 17
- 1997 N. 241 Art. 17

#### **5) DECRETO INTERMINISTERIALE**

- DEL 10 NOVEMBRE 1999 pubblicato in G . U. n. 275 del 23 novembre 1999

#### **6) DECRETO MINISTERIALE**

- DEL 11 FEBBRAIO 1997 pubblicato in G. U. n. 37 del 14 febbraio 1997
- DEL 16 NOVEMBRE 1999 N. 473

#### **7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- DEL 26 OTTOBRE 1972 N. 633 Art. 35, 39, 74
- DEL 26 OTTOBRE 1972 N. 640 Art. 8, 13
- DEL 26 OTTOBRE 1972 N. 641 Art. 13/BIS
- DEL 26 OTTOBRE 1972 N. 642 , n. 27/bis tabella b
- DEL 29 SETTEMBRE 1973 N. 600 Art. 14, 15, 16, 18, 20, 22, 28
- DEL 6 OTTOBRE 1978 N. 627
- DEL 10 OTTOBRE 1996 N. 567
- DEL 10 FEBBRAIO 2000 N. 361 Regolamento attuativo

#### **8) LEGGE**

- N. 1295 DEL 24 DICEMBRE 1957 Art. 5
- N. 249 DEL 10 MAGGIO 1976
- N. 91 DEL 23 MARZO 1981 Art. 6
- N. 18 DEL 26 GENNAIO 1983
- N. 400 DEL 23 AGOSTO 1988 Art. 17
- N. 398 DEL 16 DICEMBRE 1991

- N. 266 DEL 1991
- N. 66 DEL 6 FEBBRAIO 1992
- N. 138 DEL 31 AGOSTO 1992 Art. 1
- N. 59 DEL 15 MARZO 1997
- N. 133 DEL 13 MAGGIO 1999 Art. 25
- N. 78 DEL 31 MARZO 2000
- N. 342 DEL 21 NOVEMBRE 2000 Art. 34
- N. 289 DEL 27 DICEMBRE 2000 Art. 5, 51, 90

#### **9) STATUTO CONI**

- Art. 29

#### **10) TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DIRETTE**

- Art. 13/BIS
- Art. 47
- Art. 65
- Art. 74
- Art. 81
- Art. 83
- Art. 87
- Art. 108
- Art. 111
- Art. 111/bis

#### **11) CIRCOLARE INPS**

- N. 42 DEL 26 FEBBRAIO 2003

-

#### **12) CIRCOLARE INAIL**

- N. AD/ 126/03 DEL 19 MARZO 2003

## **10. BIBLIOGRAFIA**

- Nicola Forte : Società e Associazioni sportive II Ed, “Il Sole 24 Ore”
- Nicola Forte : Società e Associazioni sportive III Ed, “Il Sole 24 Ore”
- Stefano Raggianti : Le Associazioni sportive, “Sistemi Editoriali SE”
- M. Civetta/ A. Florimo : Associazioni e Fondazioni, “ Giuffrè Editore”
- Claudio Mancini : Problematiche giuridiche ed aspetti fiscali delle F. S. N. e associazioni sportive, “ CONI Comitato Regionale Campano”
- Edmondo Caira : La finanziaria 2003 e le associazioni sportive dilettantistiche, “ FIGC Lega Nazionale Dilettanti”
- Antonio Sanges : Quaderni di Sport, Nuovo regime fiscale delle Associazioni sportive, “CONI Comitato Provinciale di

Salerno”

- Il Sole 24 Ore : Supplemento del 01 gennaio 2003
- Edmondo Caira : Le Associazioni sportive dilettantistiche, “ Buffetti Editore”
- G.Martinelli/M.Saccaro : Associazioni sportive dilettantistiche, “IPSOA”
- Codici & Leggi : Onlus e Enti non commerciali, “ Finanza & Lavoro”
- Edmondo Caira : Società e Associazioni sportive, “ Pirola Editore”
- Susanna Beretta : Le Associazioni e le Società sportive, “ Maggioli Ed.”
- Guido Fariello : Associazioni sportive, “ Giuffrè editore”
- S.Pettinato/F.Buscaroli : Enti non commerciali, “ Buffetti editore”
- C.de Stefanis/A. Papa : Associazioni, Fondazioni, Comitati, Onlus,“Buffetti Editore”
- A. Prosperi/G. Rossi : Gli Enti non Profit, “Il Sole 24 Ore”
- Ord. Dott. Commercialisti Napoli: Vademecum sul settore no profit, “ Liguori Editore”
- C.S. Corsa/ P.M.Corsa : Enti non commerciali e Onlus, “IPSOA”
- Enrico Pentore : Club & Associazioni no Profit, “De Vecchi edit.”
- Salvatore Pettinato : Gestire il non Profit, “Il Sole 24 Ore”
- A. Prosperi/G. Rossi : Gli Enti non Profit, “ Pirola società”
- Guido Martinelli : Centri sportivi & palestre, “Editrice Il Campo”
- Il Sole 24 Ore : Dentro lo sport, “ Il Sole 24 Ore”
- Pietro Canta : Fisco Sport, “ Promo Italia sas Genova”
- Leggi d’Italia : Leggi d’Italia, “ De Agostini Professionale”